

BGer 1C_885/2013 vom 27. Mai 2014

Bundesgericht, 2014-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_885_2013

FR: TF 1C_885/2013 du 27 mai 2014

IT: TF 1C_885/2013 del 27 maggio 2014

Erwägungen

E. 4.1

I ricorrenti ritengono adempiuti gli estremi di un'espropriazione materiale. Rilevano che il fondo, di complessivi 2'438 m², è situato sul prolungamento dell'asse della pista ed è compreso nella zona I del piano delle zone di sicurezza, costituita dalle superfici di avvicinamento, decollo e transizione. Sostengono che le limitazioni, soprattutto in altezza, imposte dalla zona di sicurezza comporterebbero di fatto l'inedificabilità di una superficie del fondo libera da costruzioni di 2'121 m².

E. 4.2

La questione non è stata esaminata puntualmente dalle istanze inferiori che a torto hanno ritenuto il fondo escluso dalla zona edificabile, adducendo inoltre genericamente che le restrizioni derivanti da zone di sicurezza non sarebbero di principio costitutive di espropriazione materiale. L'esistenza di un'espropriazione materiale deve per contro essere vagliata nel singolo caso sulla base della situazione concreta, conformemente ai principi giurisprudenziali esposti al consid. 3.2 (cfr. art. 44 cpv. 1 e 2 LNA ; DTF 121 II 317 consid. 12d pag. 346). Nella fattispecie questo aspetto dovrà quindi essere nuovamente esaminato, tenendo conto dell'effettivo azzonamento del fondo alla data determinante e delle circostanze complessive, segnatamente della portata dell'aggravio determinato dalla zona di sicurezza sulle possibilità edificatorie del fondo.

E. 5.1

Ne segue che il ricorso deve essere parzialmente accolto. Le decisioni delle istanze inferiori sono di conseguenza annullate e la causa è rinviata direttamente alla CFS, perché si pronunci, oltre che sull'eventuale indennità per il sorvolo, sulle pretese di espropriazione materiale (art. 107 cpv. 2 seconda frase LTF). Il TAF dovrà invece statuire nuovamente sulle spese processuali e le ripetibili della procedura precedente (cfr. art. 68 cpv. 5 LTF ; DTF 131 II 72 consid. 4).

E. 5.2

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 116 cpv. 3 LEspr in relazione con l' art. 66 cpv. 1 LTF). In concreto, esse devono di principio essere poste a carico sia dei ricorrenti sia del Comune, entrambi parzialmente soccombenti. Al Comune, che ha agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, non possono però essere addossate spese giudiziarie, né possono essergli riconosciute ripetibili di questa sede (art. 66 cpv. 4 e 68 cpv. 3 LTF). Si giustifica per contro di assegnare ai ricorrenti un'indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.